

a cura del Dottor Marchi Maurizio

La patente di guida di categoria B+E

La patente di guida di categoria B+E

Il traino di veicoli: differenze tra carrello appendice, rimorchio leggero, rimorchio

Prima di affrontare le problematiche inerenti il traino dei veicoli e la patente di guida necessaria per condurli, è opportuno fornire una definizione di alcuni termini che identificano diversi tipi di veicoli "trainabili" da autoveicoli.

Occorre quindi distinguere, in quanto necessario per gli approfondimenti che si andranno ad affrontare, tra carrelli appendice, rimorchi leggeri, rimorchi, semirimorchi; appare opportuno fare chiarezza con il seguente schema:

<p>▪carrello appendice cioè fino a 400 kg di portata complessiva autorizzata</p>	<p>Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli</p>	<ul style="list-style-type: none">▪Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92▪Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi▪Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino▪Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92▪Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada▪Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati▪Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)▪Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino
<p>▪Rimorchio "leggero", cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e</p>	<p>Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha</p>	<ul style="list-style-type: none">▪Sono un veicolo a sé stante, con targa propria▪Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino▪Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada▪Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono

<p>750 kg di portata complessiva autorizzata</p>	<p>però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione viene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 3</p>	<p>soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile ▪ Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno ▪ Limiti di velocità: quelli degli autotreni
<p>▪ Rimorchio</p>	<p>Tutti i rimorchi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono un veicolo a sé stante, con targa propria ▪ Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino ▪ Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada ▪ Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina ▪ Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile ▪ Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno ▪ Limiti di velocità: quelli degli autotreni
<p>▪ semirimorchio</p>	<p>Veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia supportata da</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono un veicolo a sé stante, con targa propria ▪ Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino ▪ Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada ▪ Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina ▪ Pos. essere agganciati a qualsiasi autoveicolo

	detta motrice	<p>compatibile</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno ▪Limiti di velocità: quelli degli autotreni
▪ Rimorchio T.A.T.S.	Trattasi di rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.	<ul style="list-style-type: none"> ▪Sono un veicolo a sé stante, con targa propria ▪Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino ▪Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada ▪Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina ▪Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile ▪Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno ▪Limiti di velocità: quelli degli autotreni ▪non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o gare

2. Il traino di veicoli

Dopo aver dato una spiegazione dei diversi tipi rimorchi e carrelli appendice trainabili dagli autoveicoli, appare ora opportuno esaminare le formalità inerenti l'agganciamento.

In particolare si intende dare una spiegazione degli adempimenti:

▪ carrello appendice	<ul style="list-style-type: none"> •occorre che l'autoveicolo trainante sia munito di gancio di traino per il quale deve essere stato effettuato aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art.78 codice della strada •deve essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione per quanto concerne l'indicazione delle caratteristiche e tipo del carrello che si intende trainare: in caso di violazione si applica l'art.78 codice della strada
• rimorchio "leggero"	▪Stessi adempimenti degli altri rimorchi spiegati nel punto seguente
• semirimorchi	•Stessi adempimenti degli altri rimorchi spiegati nel punto seguente

•rimorchi T.A.T.S.	•Stessi adempimenti degli altri rimorchi spiegati nel punto seguente
•rimorchi	<ul style="list-style-type: none"> •devono essere immatricolati e muniti di targa propria e di carta di circolazione •occorre che l'autoveicolo trainante sia munito di gancio di traino per il quale deve essere stato effettuato aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art.78 codice della strada •nella carta di circolazione dell'autoveicolo che effettua il traino deve essere indicata la massa rimorchiabile che non deve essere superata: in caso di violazione si applica l'art.63 dl 285/92 •devono essere muniti di propria assicurazione, ai sensi dell'art.193/1 codice della strada, quando sono staccati dalla motrice (cosiddetta "assicurazione per rischio statico") •quando sono agganciati all'autoveicolo che li traina, in considerazione del fatto che il complesso che è formato prende il nome di autotreno, le eventuali singole polizze assicurative dei due veicoli non sono più valide: occorre che nella polizza assicurativa dell'autoveicolo trainante sia prevista la facoltà di traino rimorchio, e non è necessaria la polizza assicurativa del rimorchio

Veicoli per condurre i quali il conducente deve conseguire la patente di categoria B+E.

Dalla lettura dell'art.116 comma 3 del decreto legislativo 30.04.1992 n.285 (codice della strada), si evince che la patente di categoria B abilita, fra l'altro, alla guida di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3.5 tonnellate, ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3.5 tonnellate,

La disposizione è ripresa dal Decreto Ministeriale 8 agosto 1994, laddove, all'art.3 comma 1, è precisato che la categoria B+E abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

Dall'esame delle norme citate, è opportuno esprimere subito alcune considerazioni nel seguente schema:

veicolo per il quale è richiesta la categoria B che traina un carrello appendice	È sufficiente la patente di categoria B
veicolo per il quale è richiesta la categoria B che traina un rimorchio leggero (cioè non superiore a 750 kg)	È sufficiente la patente di categoria B

veicolo per il quale è richiesta la categoria B che traina un rimorchio non leggero (cioè superiore a 750 kg)	Occorre verificare se è sufficiente la patente di categoria B oppure se serve la B+E
--	--

Le disposizioni sopra riportate ed inerenti le modalità da seguire per verificare se il complesso veicolare necessita o meno della patente di categoria B+E per essere condotto, devono essere integrate con le disposizioni inerenti i rimorchi T.A.T.S..

Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate.

Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3.5 tonnellate, deve essere effettuato sulla pesa, al momento del controllo stesso e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

Appare ora opportuno fare alcuni esempi pratici:

	Massa compl. Motrice	Tara motrice	rimorchiabile	Massa compl. rimorchio	Tipo rimorchio	Patente
A.	3.500 kg	1.200 kg	900 kg	750 kg	Rimorchio leggero	B
B.	3.500 kg	1.200 kg	900 kg	900 kg	Rimorchio	B+E
C.	3.500 kg	1.200 kg	900 kg	Carrello appendice	Carrello appendice fino a 400 kg	B
D.	2.500 kg	1.200 kg	1.500 kg	1.000 kg	Rimorchio	B
E.	2.000 kg	1.000 kg	1.500 kg	1.500 kg	rimorchio	B+E
F.	3.500 kg	2.400 kg	3.000 kg	2.000 kg - 4.000 kg	Rimorchio T.A.T.S.	N.B.
G.	3.500 kg	2.400 kg	1.500 kg	2.000 kg - 4.000 kg	Rimorchio T.A.T.S.	N.B.

Per quanto riguarda i due ultimi esempi della tabella di cui sopra, è opportuno svilupparli in modo approfondito con altro schema, precisando che:

il controllo deve essere effettuato non sommando le due masse complessive risultanti dalle carte di circolazione, ma con controllo su pesa accertando il peso effettivo dei due singoli veicoli al momento del controllo

si svilupperanno solamente esempi che presuppongono massa complessiva della motrice di 3.500 kg e comunque non superiore a 3.500 kg: questo in ragione della necessità di patente di guida di categoria superiore qualora tale limite sia superato

si svilupperanno solamente esempi con rimorchi T.A.T.S.

	Peso effettivo motrice	Tara motrice	Peso effettivo rimorchio T.A.T.S	Patente necessaria	Note
a)	2.400 kg	2.400 kg	1.100 kg	B	In quanto, indipendentemente dalle masse complessive, la somma dei pesi effettivi dei due veicoli non supera i 3.500 kg, e il peso effettivo del rimorchio non supera la tara della motrice
b)	3.500 kg	2.400 kg	1.100 kg	B+E	In quanto, indipendentemente dalle masse complessive, la somma dei pesi effettivi dei due veicoli supera i 3.500 kg
c)	1.100 kg	1.100 kg	1.000 kg	B	In quanto, indipendentemente dalle masse complessive, la somma dei pesi effettivi dei due veicoli non supera i 3.500 kg, e il peso effettivo del rimorchio non supera la tara della motrice
d)	1.500 kg	1.100 kg	1.200 kg	B+E	In quanto, pur non superando la somma dei due pesi effettivi il peso di 3.500 kg, <u>il peso effettivo del rimorchio supera quello della tara della motrice</u>

Principio di contenimento delle categorie superiore per il limitato caso della cat. B e B+E

Qualora il conducente sia titolare di patente di guida di una delle categorie superiori C+E oppure D+E, per effetto dell'art.5 comma 2 lettera A del Decreto Ministeriale 8 agosto 1994 (Recepimento della Direttiva del Consiglio n.91/439/CEE del 29.07.91 concernente le patenti di guida), non dovrà sostenere alcun esame, in quanto tali categorie sono valide anche per guidare complessi della categoria B+E.